

Unione dei Comuni Montani “Alta Val d’Arda”

Provincia di Piacenza

.....

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL’UNIONE

.....

Oggetto: ART. 3 D.Lgs. n. 118/2011 ART.228, COMMA 3, D.Lgs. n. 267/2000 –
RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31 DICEMBRE 2023.

L’anno **Duemilaventiquattro** questo giorno **diciannove** del mese di **aprile** alle ore **13,15**
convocata nei modi prescritti, la Giunta dell’Unione si è riunita presso il comune di Castell’Arquato
nell’ufficio del Sindaco.

SONO PRESENTI I SIGNORI:

BERSANI	GIUSEPPE	SINDACO DI CASTELL’ARQUATO
SIDOLI	GIUSEPPE	SINDACO DI VERNASCA
VINCINI	ANTONIO	SINDACO DI LUGAGNANO VAL D’ARDA
CALESTANI	PAOLO	SINDACO DI MORFASSO

SONO ASSENTI I SIGNORI:

= = = = =

Partecipa il Segretario dell’Unione dr.ssa **Luna Baudini** ;

Il sig. Giuseppe Bersani, nella sua qualità di **Presidente dell’Unione**, assume la Presidenza e
constatata la legalità della adunanza invita i convenuti a deliberare sull’argomento sopra indicato.

LA GIUNTA DELL'UNIONE

PREMESSO che, con deliberazione di Consiglio n. 3 del 14.03.2024, veniva approvato il bilancio di previsione 2023 - 2025;

PRESO ATTO che l'Ente ha applicato dall'anno 2015 il nuovo sistema contabile armonizzato e le nuove regole determinate dal d.lgs. 23 giugno 2011, n.118, in sostituzione di quelle previste dal sistema contabile previgente, con particolare riguardo al principio contabile generale della competenza finanziaria ed al principio contabile applicato della contabilità finanziaria;

RICHIAMATO l'art.228, comma 3, del d.lgs. 18 agosto 2000, n.267, il quale prevede che “prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'art.3, comma 4, del d.lgs. 23 giugno 2011, n.118”;

SPECIFICATO che il riaccertamento consiste nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione dei medesimi in bilancio, secondo le modalità indicate dall'art.3, comma 4, del d.lgs. 23 giugno 2011, n.118;

CONSIDERATO che il menzionato art.3, comma 4, del d.lgs. 23 giugno 2011, n.118, dispone che “al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento. Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate”;

VISTI:

- il disposto del Principio Contabile Applicato della Contabilità Finanziaria n.9.1 (all. 4/2), richiamato dall'art.3, comma 1, del d.lgs. 23 giugno 2011, n.118, modificato ed integrato dal d.lgs. 10 agosto 2014, n.126, il quale prevede che, “in ossequio al principio contabile generale n. 9 della prudenza, tutte le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, e in ogni caso prima della predisposizione del rendiconto con effetti sul medesimo, una ricognizione dei residui attivi e passivi diretta a verificare: la fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell' esigibilità del credito; l'affidabilità della scadenza dell'obbligazione prevista in occasione dell'accertamento o dell'impegno; il permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti; la corretta classificazione e imputazione dei crediti e dei debiti in bilancio”;

- il disposto del Principio Contabile Applicato della Contabilità Finanziaria n.5.4.2 (all. 4/2), richiamato dal menzionato art.3, comma 1, del d.lgs. 23 giugno 2011, n.118, modificato ed integrato dal d.lgs. 10 agosto 2014, n.126, a norma del quale “il fondo pluriennale vincolato è formato solo da entrate correnti vincolate e da entrate destinate al finanziamento di investimenti, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese. Prescinde dalla natura vincolata o destinata delle entrate che lo alimentano, il fondo pluriennale vincolato costituito: in occasione del riaccertamento ordinario dei residui al fine di consentire la reimputazione di un impegno che, a seguito di eventi verificatisi successivamente alla registrazione, risulta non più esigibile nell’esercizio cui il rendiconto si riferisce”;
- il disposto del Principio Contabile Applicato della Contabilità Finanziaria n.5.4.3 (all. 4/2), richiamato dal più volte menzionato art.3, comma 1, del d.lgs. 23 giugno 2011, n.118, modificato ed integrato dal d.lgs. 10 agosto 2014, n.126, il quale statuisce che “nel corso dell’esercizio, sulla base dei risultati del rendiconto, è determinato l’importo definitivo del fondo pluriennale vincolato stanziato in entrata del primo esercizio considerato nel bilancio di previsione e degli impegni assunti negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi, di cui il fondo pluriennale vincolato di entrata costituisce la copertura”;

RILEVATO che, nell’ambito delle operazioni propedeutiche alla formazione del Rendiconto di Gestione dell’esercizio 2023, il Settore Amministrativo e Finanziario ha provveduto, in collaborazione con i diversi settori dell’Ente, all’analisi puntuale di tutti gli impegni ed accertamenti iscritti nella gestione Competenza e nella Gestione Residui del Bilancio dell’Ente, volta alla ridefinizione dei medesimi secondo il principio generale della Competenza Finanziaria c.d. Potenziata e secondo lo specifico disposto dei principi contabili sopra menzionati;

RICHIAMATO il comma 4 dell’art. 3 del D.Lgs n. 118 /2011 laddove si stabilisce che il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell’esercizio provvisorio o della gestione provvisoria;

DATO ATTO che, da tale verifica è emersa l’esigenza di provvedere:

- alla reimputazione delle spese già impegnate ma non esigibili alla data del 31 dicembre 2023;

PRECISATO che il Responsabile del Settore Amministrativo e Finanziario, al fine del mantenimento delle spese a residui, ha effettuato apposita determinazione di riaccertamento;

VISTI i prospetti che riportano le variazioni conseguenti al riaccertamento, allegati al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale;

ATTESO che il principio contabile applicato 4/2, al punto 9.1, prevede che “il riaccertamento ordinario dei residui trova specifica evidenza nel rendiconto finanziario, ed è effettuato annualmente, con un’unica deliberazione della giunta, previa acquisizione del parere dell’organo di revisione, in vista dell’approvazione del rendiconto”;

ACQUISITO il parere del Revisore dei conti, espresso ai sensi dell’art.239 del d.lgs. 18 agosto 2000, n.267, in data 12.04.2024 ,

ACQUISITI, inoltre, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile, richiesti e favorevolmente espressi, resi ai sensi dell’art.49 del d.lgs. 18 agosto 2000, n.267;

CON VOTI unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano,

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, le risultanze del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi relativi all'anno 2023, come risulta dagli allegati al presente atto e, precisamente:

ELENCO	IMPORTO
Residui attivi cancellati definitivamente	94.583,79
Residui passivi cancellati definitivamente	111.479,69
Accertamenti reimputati	0,00
Impegni reimputati e impegni assunti con determine 2023 di competenza 2024 finanziati con FPV	138.610,76
Residui attivi conservati al 31 dicembre 2023	2.558.123,57
Residui passivi conservati al 31 dicembre 2023	2.467.255,31

2. di quantificare, in via definitiva, il Fondo Pluriennale Vincolato da iscrivere nel Bilancio 2024 – 2026 in €. 138.610,76;

3. di dare atto che:

- le variazioni di cui sopra non concorrono ad alterare i vincoli di finanza pubblica;
- il riaccertamento ordinario confluirà nel Rendiconto di Gestione 2023.

Successivamente, con separata votazione unanime, resa per alzata di mano,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, del d.lgs. 18 agosto 2000, n.267, onde procedere con tempestività alla predisposizione di tutti i documenti che compongono il Rendiconto di Gestione 2023 ed alla loro successiva approvazione da parte della Giunta e del Consiglio.

Oggetto: ART. 3 D.Lgs. n. 118/2011 ART.228, COMMA 3, D.Lgs. n. 267/2000 –
RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31 DICEMBRE 2023.

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA' TECNICA AI SENSI DELL'ART. 49 DEL DECRETO
LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
Rag. Mariarosa Rigolli

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA' CONTABILE AI SENSI DELL'ART. 49 DEL DECRETO
LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
Rag. Mariarosa Rigolli

**UNIONE DEI COMUNI MONTANI ALTA VAL D'ARDA
PROVINCIA DI PIACENZA**

**Deliberazione Giunta Unione
N. 7 del 19-04-2024**

**IL PRESIDENTE
sig. Giuseppe Bersani**

**IL SEGRETARIO DELL'UNIONE
dr.ssa Luna Baudini**

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(artt. 124 D.Lgs. 267/2000)**

- Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio Informatico dell'Unione dei Comuni Montani Alta Val d'Arda, visibile sul sito www.unionealtavaldarda.pc.it – Sezione "Albo Pretorio On-Line" di Gazzetta Amministrativa - per 15 giorni consecutivi, a decorrere dal: **23 aprile 2024.**
Addi **23 aprile 2024.**

Il Segretario dell'Unione
dr.ssa Luna Baudini

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'
(art. 134 del D.Lgs. 267/2000)

☐ Divenuta esecutiva per scadenza del termine di gg 10 dalla data di pubblicazione (c. 3 art. 134 del D.Lgs. 267/2000) .

☒ Divenuta esecutiva perché dichiarata immediatamente eseguibile (c.4 art. 134 del D.Lgs. 267/2000)

Addi

Il Segretario.. dell'Unione
dr.ssa Luna Baudini
